

**Prova civile - testimoniale - ammissione (procedimento) - modo di deduzione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12192 del 12/06/2015**

Interrogazione del testimone - Domande di chiarimenti rivolte dal giudice - Limiti - Inosservanza - Nullità della prova - Rilevabilità ad opera della parte interessata - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12192 del 12/06/2015

In tema di prova per testimoni, il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, primo comma, cod. proc. civ., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto ed ammesso, senza, peraltro che, ove detto limite sia stato valicato, la conseguente nullità possa essere rilevata d'ufficio, sicché la parte, ove abbia rinunciato, implicitamente, con il proprio contegno processuale, o esplicitamente, a dolersi dell'inosservanza delle regole relative alla deduzione ed escussione della prova, non può in seguito elevare tale inosservanza a motivo di impugnazione verso la sentenza, che resta sanata per effetto di acquiescenza.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12192 del 12/06/2015